

Deliberazione della Giunta Regionale 17 giugno 2013, n. 10-5950

Nuove disposizioni in merito alla promozione di corsi formativi integrativi per gli operatori occupati addetti all'assistenza alla persona al fine del conseguimento della qualifica professionale dell'Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) e modifica della deliberazione di G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012.

A relazione degli Assessori Cavallera, Porchietto:

Con la deliberazione n. 46 – 5662 del 25 marzo 2002, la Giunta Regionale ha approvato, in attuazione dell'Accordo sancito in Conferenza Stato – Regioni del 22/02/2001, le linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica di Operatore socio-sanitario (O.S.S.) e la descrizione del profilo professionale, secondo il modello per competenze ed attività.

Con successiva deliberazione n. 26 – 5882 del 22 aprile 2002, la Giunta Regionale ha definito i criteri e le modalità per la realizzazione di moduli integrativi per il conseguimento della qualifica di Operatore socio sanitario per operatori in possesso di titoli professionali e servizi pregressi.

I moduli integrativi di cui alla citata D.G.R. n. 26 – 5882 del 22 aprile 2002, per il comparto sociale e socio-sanitario, sono stati autorizzati dalle Province e finanziati con fondi regionali o comunitari sino all'a.f. 2008/2009, sulla base dei bisogni formativi rilevati dagli enti gestori istituzionali dei servizi sociali e dalle A.S.R. di competenza territoriale.

Nel corso degli anni 2011 e 2012, a livello regionale, è stata attivata una ricognizione degli operatori impiegati presso le strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie, pubbliche e private, al fine di rilevare l'adeguatezza del titolo professionale posseduto da parte degli operatori che esercitano le funzioni di assistenza tutelare alla persona.

Gli esiti della suddetta ricognizione, fornendo un quadro chiaro ed esaustivo, grazie all'alta percentuale di risposta all'indagine, pari al 92,11% dei n. 1.280 presidi coinvolti, e al grado di dettaglio delle informazioni raccolte, hanno fatto emergere un numero consistente di personale privo della qualifica di O.S.S., alcuni dei quali in possesso di titoli professionali pregressi, in via di esaurimento, quali ad es. ADEST, OTA, Infermiere generico, altri in possesso di esperienza pluriennale pregressa nel lavoro di assistenza alla persona.

Rilevata la necessità di assicurare agli ospiti delle strutture residenziali la presenza di personale in possesso del titolo professionale previsto dagli atti di indirizzo regionale e, tenuto conto delle diverse esigenze formative degli operatori interessati, questa amministrazione regionale ritiene importante, stante il momento di crisi occupazionale, sia salvaguardare i posti di lavoro del personale operante addetto all'assistenza alla persona, sia offrire l'opportunità di crescita e di sviluppo professionale dei singoli operatori, anche nell'ottica di proporre una formazione che contrasti il fenomeno del burn-out e del conseguente turn-over degli operatori.

A questo scopo si è ritenuto di adottare un percorso finalizzato al conseguimento della qualifica di O.S.S., basato da un lato sullo strumento della validazione delle competenze già acquisite dagli operatori in esito ai percorsi formativi ed esperienze di lavoro inerenti al settore, dall'altro sulla predisposizione di percorsi di formazione, in deroga ore, sulla base degli esiti del lavoro svolto dal gruppo tecnico, all'uopo costituito, nell'ambito della commissione tecnica regionale "Servizi alla persona – servizi socio sanitari ed educazione", di cui alla D.G.R. n. 19 – 3099 del 12 dicembre 2011.

Tenuto conto, pertanto, delle esigenze diversificate come sopra descritte, si ritiene opportuno promuovere dei percorsi formativi, in deroga ore, da concludersi entro il 31 dicembre 2017, destinati ad operatori addetti all'assistenza alla persona, in possesso di titoli professionali pregressi e/o pluriennale esperienza nel lavoro di cura, nelle modalità qui di seguito indicate e dettagliate nell'allegato A) del presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale:

- corso formativo integrativo A (600 ore) per operatori occupati in servizi/strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitari e socio-ass.li, pubblici e privati, con esperienza di lavoro nella funzione di assistenza diretta alla persona di almeno due anni, maturata alla data di approvazione del presente provvedimento;

- corso formativo integrativo B (200 ore) con le risorse finanziarie stanziata nella UPB DB15001 del Bilancio 2013 e pluriennale 2013-2015 per operatori occupati in servizi/strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitari e socio-ass.li, pubblici e privati, in possesso di altri titoli professionali, quali ADEST, OTA; oppure di attestati di frequenza e profitto di "Elementi di assistenza familiare" e "Tecniche di sostegno alla persona", unitamente ad un'esperienza di lavoro nella funzione di assistenza diretta alla persona di almeno due anni, maturata alla data di approvazione del presente provvedimento.

Dato atto, inoltre, di quanto previsto nell'allegato 1, punto 5.3 "Assistenza tutelare alla persona" della deliberazione di G.R. n. 45 – 4248 del 30 luglio 2012 "Nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti", dove viene disciplinato, in particolare che:

- i fabbisogni individuali di tipo assistenziale e tutelare sono garantiti tramite la figura professionale dell'Operatore Socio Sanitario, in possesso della relativa qualifica professionale;
- gli operatori privi della qualifica di O.S.S. concorrono alla copertura dei fabbisogni individuali di tipo assistenziale e tutelare, purché frequentanti un corso di formazione per il conseguimento della qualifica di O.S.S.

Considerato che le figure professionali dell'ADEST e dell'OTA sono da considerarsi figure professionali ad esaurimento in seguito all'istituzione della figura dell'Operatore socio sanitario.

Ritenuto che tali operatori possono concorrere con la figura professionale dell'O.S.S. a soddisfare i bisogni primari della persona assistita nell'ambito delle proprie aree di competenza.

Attese le esigenze di offrire a tali operatori, su base volontaria, l'opportunità formativa per la crescita professionale e, nel contempo, la salvaguardia della propria occupazione si rende opportuno modificare l'allegato 1, punto 5.3 "Assistenza tutelare alla persona" della deliberazione di G.R. n. 45 – 4248 del 30 luglio 2012, aggiungendo dopo il primo capoverso la disposizione di seguito precisata, con efficacia retroattiva (ex tunc):

- gli operatori, in servizio alla data di approvazione della presente deliberazione, in possesso della qualifica professionale di ADEST o di qualifica professionale riconosciuta equivalente dalla Regione Piemonte, oppure di qualifica professionale di OTA, potranno continuare ad operare e concorrere alla copertura dei fabbisogni individuali di tipo assistenziale e tutelare, in quanto figure professionali da considerarsi ad esaurimento in seguito all'istituzione della figura dell'Operatore socio sanitario (O.S.S.).

Considerato, inoltre, opportuno favorire il più possibile l'integrazione dei diversi canali di finanziamento per la realizzazione dei percorsi formativi standard finalizzati al conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario da parte degli operatori privi del titolo professionale specifico, consentendo alle Province di utilizzare i residui derivanti dalla gestione dei fondi regionali – anni 2010-2012 - ad esse trasferite per la promozione delle attività di formazione, nell'ambito della Direttiva socio assistenziale.

Informate le componenti istituzionali e le parti sociali interessate;

tutto ciò premesso;

visto l'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001;

visto il Decreto Legislativo n. 226/2005;

vista la L.R. n. 63/1995 e s.m.i.;

vista la L.R. n. 1/2004;

vista la L.R. n. 23/2008;

vista la D.G.R. n. 46 – 5662 del 25 marzo 2002

vista la D.G.R. n. 152 – 3672 del 2 agosto 2006;

vista la D.G.R. n. 13 – 9531 del 2 settembre 2008 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 31 – 2441 del 27 luglio 2011;

vista la D.G.R. n. 19 – 3099 del 12 dicembre 2011;

vista la D.G.R. n. 45 – 4248 del 30 luglio 2012;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nei modi di legge,

delibera

1. di approvare, sulla base delle motivazioni illustrate in premessa, i percorsi formativi in deroga ore, destinati ad operatori occupati addetti all'assistenza alla persona nei servizi/strutture residenziali e semiresidenziali socio sanitari e sociali, pubblici e privati, in possesso di titoli professionali pregressi e/o pluriennale esperienza nel lavoro di cura, secondo quanto indicato nell'allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare, sulla base delle motivazioni illustrate in premessa, le linee di indirizzo per la realizzazione dei corsi di formazione per operatori occupati, in deroga ore, per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario, di cui all'allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di modificare, sulla base delle motivazioni indicate in premessa, l'allegato 1, punto 5.3 "Assistenza tutelare alla persona" della deliberazione di G.R. n. 45 – 4248 del 30 luglio 2012, aggiungendo dopo il primo capoverso la disposizione di seguito precisata:

- gli operatori, in servizio alla data di approvazione della presente deliberazione, in possesso della qualifica professionale di ADEST o di qualifica professionale riconosciuta equivalente dalla Regione Piemonte, oppure di qualifica professionale di OTA, potranno continuare ad operare e concorrere alla copertura dei fabbisogni individuali di tipo assistenziale e tutelare, in quanto figure professionali da considerarsi ad esaurimento in seguito all'istituzione della figura dell'Operatore socio sanitario (O.S.S.);

4. di dare mandato alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro di provvedere all'adozione dei necessari provvedimenti per la disciplina e il finanziamento dei corsi formativi integrativi B (200 ore) con risorse finanziarie stanziata nella UPB DB 15001 del Bilancio 2013 e pluriennale 2013-2015 per il conseguimento della qualifica di Operatore socio sanitario per gli operatori occupati nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, in possesso di titoli professionali e servizi pregressi, nell'ambito del Direttiva regionale "Formazione dei lavoratori occupati" periodo 2008 – 2014, di cui alla D.G.R. n. 13 –9531 del 2 settembre 2008 e.s.m.i.;

5. di consentire alle Province, sulla base di motivate esigenze formative emerse nel proprio territorio, di promuovere l'attivazione di percorsi formativi standard per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario, con particolare riguardo agli operatori occupati nei servizi/strutture residenziali e semiresidenziali in ambito socio sanitario e sociale, con utilizzo di residui derivanti dalla gestione dei fondi regionali ad esse trasferite per la gestione delle attività di formazione inerenti alla "Direttiva socio assistenziale", anni 2010 – 2012, di cui alla D.G.R. n. 52-409 del 26 luglio 2010;

6. di favorire, sulla base dei dati definitivi inerenti ai fabbisogni formativi rilevati a livello provinciale tramite gli enti gestori dei servizi sociali in raccordo con le A.S.R. di competenza territoriale, l'attivazione di processi di qualificazione degli operatori occupati privi della qualifica professionale di O.S.S., riservandosi di valutare la costituzione di uno specifico tavolo di confronto tra i diversi soggetti, istituzionali e non, a vario titolo coinvolti al fine di garantire un'efficacia programmazione delle attività.

Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. del 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

LINEE DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORI OCCUPATI (IN DEROGA ORE) PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO

PREMESSA

Il presente atto intende disciplinare gli interventi formativi finalizzati a consentire il completamento del processo di riqualificazione degli operatori occupati con funzioni di assistenza diretta alla persona e aventi titoli professionali e/o servizi pregressi presso servizi/strutture residenziali e semiresidenziali socio sanitarie e sociali, pubblici e privati, nel percorso di qualificazione O.S.S., attraverso la realizzazione di corsi di formazione integrativi (in deroga ore).

1. TIPOLOGIA DI CORSO-INTEGRATIVO A (600 ORE) PER OPERATORE SOCIO SANITARIO (IN DEROGA ORE)

Destinatari: Operatori occupati presso servizi/strutture residenziali e semiresidenziali socio sanitari e sociali, pubblici e privati, con esperienza di almeno due anni nella funzione di assistenza diretta alla persona, maturata anche per periodi frazionati e in più servizi/strutture, alla data di approvazione del presente provvedimento. L'esperienza di lavoro dovrà essere certificata e debitamente documentata dal datore di lavoro presso cui l'operatore ha prestato/presta attualmente servizio.

Sono destinatari dei corsi di formazione, in deroga ore, sia il personale alle dirette dipendenze dell'ente, sia quello impiegato da cooperative sociali o da altri enti in rapporto convenzionale con l'ente interessato.

Ulteriori requisiti richiesti ai fini dell'ammissione al corso:

- Possesso di istruzione secondaria di primo grado;
- Idoneità sanitaria specifica alle mansioni rilasciata dal medico competente dell'A.S.R. o dell'agenzia Formativa

Durata del percorso formativo: **600 ore**

600 ore di cui 377 ore di TEORIA
 208 ore di ATTIVITA' PRATICA, così ripartiti: 104 ore presso i reparti ospedalieri e 104 ore presso i servizi di territorio o struttura residenziale
 15 ore ESAME FINALE

Distribuzione delle ore per Unità formative

Area socio-culturale istituzionale e legislativa	45 ore
Area psicologico sociale	80 ore
Area igienico-sanitaria	95 ore
Area tecnico-operativa	90 ore
Rielaborazione e sintesi	67 ore

Attività pratica Descrizione: Esperienze guidate di 104 ore nei reparti ospedalieri e 104 ore presso le strutture residenziali per coloro che lavorano nei servizi territoriali e presso i servizi territoriali per coloro che lavorano nelle strutture residenziali	208 ore
Prova Finale di qualifica Standard	15 ore

Certificazione finale: Qualifica professionale OSS

Eventuale riconoscimento di crediti formativi per competenze già acquisite da attribuire agli interessati di seguito elencati, sulla base delle regole regionali definite in materia di certificazione di competenze.

1. Gli operatori, in possesso dei requisiti di ammissione ai corsi di cui sopra, con esperienza lavorativa nella funzione di assistenza diretta alla persona di almeno 10 anni alla data di adozione del presente provvedimento regionale, certificata e debitamente documentata dal datore di lavoro, maturata anche per periodi frazionati e prestatati in più strutture/servizi, potranno ottenere un riconoscimento di crediti formativi per competenze già acquisite, non superiore a 200 ore, previa valutazione da parte dell'Addetto alle operazioni di certificazioni dell'Agenzia formativa accreditata, secondo le disposizioni regionali definite in materia e sulla base di apposita prova somministrata all'interessato, elaborata dalla Commissione tecnica regionale "Socio sanitaria e servizi educativi";
2. Gli operatori, in possesso dei requisiti di ammissione ai corsi di cui sopra e dell'Attestato di "Ausiliario socio sanitario specializzato", potranno ottenere un riconoscimento di crediti formativi per competenze già acquisite, previa valutazione da parte dell'Addetto alle operazioni di certificazioni dell'Agenzia formativa accreditata, secondo le disposizioni regionali definite in materia e sulla base di apposita prova somministrata all'interessato, elaborata dalla Commissione tecnica regionale "Socio sanitaria e servizi educativi";
3. Gli operatori, in possesso dei requisiti di ammissione ai corsi di cui sopra e dell'Attestato di frequenza e profitto di "Elementi di assistenza familiare" potranno ottenere un riconoscimento di crediti formativi, corrispondenti alle competenze già acquisite con la frequenza al corso formativo sopraccitato, previa valutazione da parte dell'Addetto alle operazioni di certificazioni dell'Agenzia formativa accreditata.

2. TIPOLOGIA DI CORSO – INTEGRATIVO B (200 ORE) PER OPERATORE SOCIO SANITARIO

Destinatari: Operatori occupati presso servizi/strutture residenziali e semiresidenziali socio sanitari e sociali, pubblici e privati, alla data di approvazione del presente provvedimento, con esperienza lavorativa di assistenza diretta alla persona. L'esperienza di lavoro dovrà essere certificata e debitamente documentata dal datore di lavoro presso cui l'operatore presta servizio.

Sono destinatari dei corsi di formazione, in deroga ore, sia il personale alle dirette dipendenze dell'ente interessato, sia quello impiegato da cooperative sociali o da altri enti in rapporto convenzionale con l'ente interessato.

Ai fini dell'ammissione al suddetto percorso formativo gli operatori occupati dovranno essere in possesso:

di una **qualifica professionale di ADEST** (Assistente domiciliare e dei servizi tutelari), di cui alle Deliberazioni del C.R. n.772 – 11265 del 15/11/1984 e n. 17-13219 del 31/07/1995, o di qualifica riconosciuta equivalente dalla Regione Piemonte;

oppure

di una **qualifica professionale di OTA** (Operatore tecnico addetto all'assistenza), di cui al D.M. n. 295 del 26/07/1991;

oppure

degli **attestati di frequenza e profitto di “Elementi di assistenza familiare” e di “Tecnico di sostegno alla persona”**, rilasciati in esito ai percorsi modulari per O.S.S., unitamente ad un'esperienza di almeno due anni nella funzione di assistenza diretta alla persona, maturata anche per periodi frazionati e in più servizi/strutture, alla data di approvazione del presente provvedimento. L'esperienza di lavoro dovrà essere certificata e debitamente documentata dal datore di lavoro presso cui l'operatore ha prestato/presta attualmente servizio.

Ulteriori requisiti richiesti per l'ammissione al corso di qualificazione O.S.S.:

- Possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- Idoneità sanitaria specifica alle mansioni rilasciata dal medico competente dell'A.S.R. o dell'agenzia Formativa

Durata del percorso formativo: **200 ore**

200 ore di cui 113 ore di TEORIA
 72 ore di ATTIVITA' PRATICA, così ripartiti: 36 ore presso i reparti ospedalieri e 36 ore presso i servizi di territorio o struttura residenziale
 15 ore ESAME FINALE

Distribuzione delle ore per Unità formative

Area socio-culturale istituzionale e legislativa	35 ore
Area igienico-sanitaria	40 ore
Area tecnico-operativa	25 ore
Rielaborazione e sintesi	13 ore
Attività pratica Descrizione: Esperienze guidate di 36 ore nei reparti ospedalieri e 36 ore presso le strutture residenziali per coloro che lavorano nei servizi territoriali e presso i servizi territoriali per coloro che lavorano nelle strutture residenziali.	72 ore
Prova Finale di qualifica Standard	15 ore

Certificazione finale: Qualifica professionale OSS

Criteria per l'ammissione ai corsi ai moduli formativi integrativi A (600 ore) e B (200 ore)

Ai corsi potranno essere ammessi un numero massimo di 25 allievi. Ai fini dell'ammissione ai corsi, le Agenzie Formative accreditate dovranno predisporre apposite graduatorie, formate prioritariamente secondo il criterio dell'ambito lavorativo presso i servizi/strutture socio sanitarie, in subordine secondo il criterio dell'anzianità di servizio nella funzione di assistenza diretta alla persona.

Le Agenzie formative accreditate potranno, altresì, definire, in accordo con gli enti gestori dei servizi sociali e con le Aziende Sanitarie regionali, competenti per territorio, ulteriori criteri di priorità di accesso.

Assenze consentite nella formazione ai moduli formativi integrativi (A e B)

In analogia a quanto previsto nella D.G.R. n. 46-5662 del 25-03-2002, Allegato A , con particolare riferimento all'ammissione alle prove finali per la formazione di base O.S.S., è necessario che l'allievo non superi il 10% delle assenze sul monte ore complessivo di formazione dedicata al fine di poter accedere alla prova finale prevista a conclusione del corso frequentato. Su scelta del responsabile del corso e, in particolari casi, saranno formulati piani di recupero delle eventuali assenze eccedenti il 10% del monte ore previsto.

Enti gestori dei moduli formativi integrativi (A e B): Agenzie formative di cui alla LR 63/95 e s.m.i., articolo 11 lettere a), b) e c) incluso Città Studi S.p.A. Biella, accreditate per macrotipologia MB e/o MC.

Modalità di finanziamento dei moduli formativi integrativi A (600 ore) e B (200 ore):

Per quanto attiene all'attivazione dei corsi formativi-integrativi di tipologia A (600 ore), al fine di favorire una logica di integrazione di canali di finanziamento diversi che garantiscano una più vasta gamma di opportunità formative ed il conseguimento delle finalità previste dall'atto regionale, si ritiene che i corsi formativi possano trovare copertura finanziaria in regime di "autofinanziamento", in particolare attraverso:

- Accesso ai fondi interprofessionali aziendali;
- Eventuale compartecipazione ai costi di formazione da parte dell'Ente/Presidio, quale datore di lavoro dell'operatore interessato, per la qualificazione O.S.S. degli operatori occupati.

Con particolare riferimento alla realizzazione dei corsi formativi integrativi di tipologia B (200 ore), questi potranno trovare copertura finanziaria, limitatamente alle risorse disponibili e esclusivamente per i soggetti occupati in imprese private, nell'ambito della Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati – Periodo 2008 – 2014", di cui alla D.G.R. n. 13 –9531 del 2 settembre 2008 e s.m.i.

Per accedere ai finanziamenti di cui sopra, le Agenzie Formative accreditate dovranno presentare le istanze di finanziamento nel rispetto delle modalità e delle procedure definite nei diversi bandi provinciali.

I corsi formativi integrativi di tipologia B (200 ore) potranno essere realizzati anche in regime di autofinanziamento, mediante accesso ai fondi interprofessionali aziendali e/o eventuale compartecipazione ai costi di formazione degli operatori occupati da parte dell'Ente/Presidio, quale datore di lavoro dell'operatore interessato, previo riconoscimento provinciale.

Approvazione con finanziamento e riconoscimento delle Province, ai sensi della L.R. n. 63/1995, delle attività formative per operatori occupati (in deroga ore)

I corsi di formazione per la qualificazione di O.S.S. devono essere attivati nel quadro della programmazione regionale e provinciale di settore e dovranno, pertanto, prevedere

necessariamente, come requisito di ammissibilità ai fini del finanziamento/riconoscimento provinciale, l'attestazione dell'ente/enti gestori istituzionali delle funzioni socio - assistenziali e delle Aziende Sanitarie Regionali, competenti per territorio, inerente all'avvenuta rilevazione dei fabbisogni formativi e al relativo accertamento della sussistenza dei requisiti di accesso ai corsi da parte degli interessati.

I corsi di formazione, in regime di autofinanziamento, dovranno essere riconosciuti dalle Province di competenza territoriale, secondo le modalità e le procedure da ciascuna definite.

Conclusione delle attività formative per occupati (in deroga ore) – Corsi formativi integrativi A (600 ore) e B (200 ore)

Le attività di formazione di cui ai percorsi formativi integrativi A (600 ore) e B (200 ore) potranno essere attivate sino all'anno formativo 2016/2017 e dovranno, necessariamente, concludersi entro il 31 dicembre 2017. Mentre, i percorsi formativi integrativi - B (200 ore) a valere sui fondi POR FSE della Direttiva Occupati dovranno necessariamente concludersi entro il 30 giugno 2015.